

Equitalia Servizi di riscossione SpA

Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma
Tel. 06.989581 Fax 06.95050430
Contact Center - Tel. 06.01.01 Fax 06.95050401



Equitalia
Servizi di riscossione

Direzione Generale

Invio esclusivamente tramite pec

Spett. le ENTE

Roma, 24 maggio 2017
Prot. n. 2017-EQUISDR-3713542

Oggetto: Comunicazione soppressione Equitalia – Istituzione Agenzia delle entrate – Riscossione.
DL n. 193/2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016 stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 sia svolto da un nuovo ente, denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione", con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 (codice fiscale/partita IVA n. 13756881002), che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte.

Il nuovo ente assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del DPR n. 602/1973 e può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

In considerazione del nuovo assetto del sistema della riscossione nazionale, l'art. 2 del decreto legge n. 193 del 2016, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, del medesimo decreto – come da ultimo modificati dall'art. 35 del DL n. 50 del 2017 - introduce disposizioni che intervengono coerentemente sulla disciplina della riscossione delle entrate delle Amministrazioni locali. Ai sensi del citato art. 2, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali previste dall'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale¹ le attività di riscossione,

¹ Agenzia delle entrate-Riscossione per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Regione Siciliana e Riscossione Sicilia SpA per quelli relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana.

Equitalia Servizi di riscossione SpA
Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana
Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P. IVA 13756881002
Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico - www.gruppoequitalia.it

E
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIORGIO GASPARINI VIGNOLA
ASP GIORGIO GASPARINI
Protocollo N. 0001778/2017 del 14/06/2017
Cla. 2.14



spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da essi partecipate.

Posto quanto sopra le amministrazioni locali² interessate ad affidare, relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie o delle società da esse partecipate al nuovo ente "Agenzia delle Entrate – Riscossione" e a Riscossione Sicilia S.p.A., dovranno adottare apposita delibera, in mancanza della quale, successivamente alla data del 30 giugno 2017, non sarà possibile ricevere minute di ruolo sia da parte dei soggetti che attualmente non si avvalgono di Equitalia e di Riscossione Sicilia, sia da parte di quelli per i quali Equitalia e Riscossione Sicilia svolgono già attualmente il servizio di riscossione. Per questi ultimi, naturalmente, si continuerà a svolgere il servizio di riscossione per tutti i carichi inclusi in minute trasmesse entro la predetta data del 30 giugno.

Si precisa che la delibera in argomento potrà, comunque, essere adottata dal competente organo dell'amministrazione anche in data antecedente a quella del 1° luglio 2017, fermo restando che gli effetti della stessa dovranno in ogni caso decorrere da tale data.

Ciò premesso, si comunica che codesta spettabile amministrazione, all'atto dell'affidamento del carico in riscossione, sia spontanea (incluse quelle da procedura Gestione Integrata Avvisi – c.d. GIA – e da procedura Entrate Patrimoniali – c.d. EE.PP. – comunque condizionate alla sottoscrizione di apposita convenzione) che coattiva, sarà tenuto a dichiarare: a) di aver assolto agli obblighi di legge avendo adottato la delibera a tal fine richiesta dalla legge, indicandone numero, data e termine di efficacia; b) che la tipologia delle entrate iscritte a ruolo è conforme al contenuto della delibera.

Tale dichiarazione verrà riportata sui frontespizi dei ruoli.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica rete.operativa@pec.equitaliariscossione.it.

Nel ringraziarVi per la rinnovata fiducia, ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Adelfio Moretti
(firmato digitalmente)

² ad eccezione di quelle che procedono all'affidamento di ruoli sulla base di contratti stipulati a seguito di una procedura posta in essere ai sensi dell'art. 52 del DLGS n. 446 del 1997.